



POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTA la Legge 0905 .1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.R. n. 2531/AG del 9.10.2012, con cui sono stati istituiti i nuovi Dipartimenti del Politecnico di Milano, attivati dal 1° gennaio 2013, tra cui il Dipartimento di Architettura Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito

VISTO il D.R. rep. n. 335/AG del 1° febbraio 2013, con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Architettura Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Architettura Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito, nella seduta del 18.2.2026, in ordine alle modifiche apportate al proprio Regolamento organizzativo e di funzionamento;

ACQUISITE le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rese nelle rispettive sedute del 24 e del 31 marzo 2026, in ordine alla approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Architettura Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art.1

- 1) Per le motivazioni espresse nelle premesse, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Architettura Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito emanato con D.R. rep. n. 335/AG del 1° febbraio 2013 è modificato, come riportato nel testo, parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche sono indicate in *grassetto corsivo*.

**Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Architettura Ingegneria
delle costruzioni e Ambiente costruito**

Sommario

Art. 1. Il Dipartimento	3
1.1 Generalità e obiettivi	3
1.2. Competenze	3
1.3 Organi del Dipartimento	3
1.4 Variazioni dell'assetto	3
Art 2. Gli Organi di Governo del Dipartimento.....	3
2.1 Il Direttore di Dipartimento.....	3
2.2 Il Consiglio di Dipartimento.....	3
2.3 La Giunta di Dipartimento	3
Art. 3 - Gli organi di supporto	4
3.1. Commissione Scientifica	4
3.2. Commissione Didattica	4
3.3 Altre Commissioni consultive.....	5
Art. 4 - Laboratori e altre strutture dipartimentali	5
Art. 5 - Gestione amministrativa del Dipartimento	5
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle elezioni	5
6.1 Elezione delle Rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento.....	5
6.1.1 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.	5
6.1.2 Rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato.....	6
6.1.3 Rappresentanti degli Assegnisti di ricerca e delle figure di cui agli artt. 22, 22bis e 22ter della Legge 30 dicembre 2010, N. 240	6
6.2 Elezione del Direttore	7
6.3 Elezione della Giunta	7
6.4 Elezione della Commissione Scientifica.....	7
6.5 Elezione della Commissione Didattica.....	7
Art. 7 - Gestione degli Organi collegiali.....	7
Art. 8 - Accesso al Dipartimento e Sicurezza.....	7
Art. 9 - Durata e revisione del regolamento	7
Art. 10 - Norme transitorie e finali	8

Art. 1. Il Dipartimento

1.1 Generalità e obiettivi

Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito/Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABCE), come indicato nel proprio progetto scientifico, è la sede istituzionale per affrontare con puntualità scientifica, competenza tecnica, creatività e consapevolezza culturale la complessità dei processi di nuova costruzione e di riqualificazione dell'esistente, in forza della sua composizione multidisciplinare caratteristica della tradizione politecnica.

Obiettivo è il superamento di approcci oggi obsoleti basati sulla separatezza delle conoscenze dell'architettura e dell'ingegneria, assumendo quale orizzonte strategico la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei processi di trasformazione dell'ambiente costruito, in un comune impegno per l'innovazione di processo e di prodotto, con la responsabilità culturale che ogni agire tecnico deve avere nel tempo e nei luoghi dove opera.

Il Dipartimento non è articolato in sezioni.

Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla regolamentazione vigente.

1.2. Competenze

Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste dallo Statuto (art. 20).

1.3 Organi del Dipartimento

Gli organi di governo del Dipartimento sono il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta. Sono organi di supporto la Commissione Scientifica e la Commissione Didattica.

1.4 Variazioni dell'assetto

Le variazioni di assetto del *Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 24, comma 2).*

Art 2. Gli Organi di Governo del Dipartimento

2.1 Il Direttore di Dipartimento

Il ruolo, le funzioni, le modalità di elezione, la durata del mandato e le incompatibilità del Direttore di Dipartimento sono definiti dallo Statuto (artt. 21, 37).

Come previsto nello Statuto, il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

2.2 Il Consiglio di Dipartimento

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento e le rappresentanze definite dallo Statuto (art, 22 comma 2, 3, 4, 5).

Al Consiglio di Dipartimento sono attribuite le funzioni previste dall'art. 22 comma 7 dello Statuto. Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio può delegare alla Giunta di Dipartimento alcune funzioni deliberanti secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1 dello Statuto di Ateneo, ad esclusione della lettera i).

Alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di Segretario verbalizzante e con il compito di garantire la correttezza formale delle deliberazioni assunte.

2.3 La Giunta di Dipartimento

La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Direttore vicario, da **7** membri eletti tra i docenti (professori di ruolo e ricercatori *a tempo indeterminato*), *dal Coordinatore della Commissione Scientifica, dal Coordinatore della Commissione Didattica e da un rappresentante del Personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento eletto dal Personale tecnico-amministrativo stesso.*

Il mandato della Giunta di Dipartimento coincide con quello del Direttore. In caso di decadenza del Direttore, la Giunta di Dipartimento dovrà essere ricostituita.

La carica di membro della Giunta di Dipartimento è rinnovabile consecutivamente una sola volta. La Giunta è nominata con decreto del Rettore.

La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta, comunque prima delle sedute del Consiglio di Dipartimento. È data facoltà al Direttore di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, altro personale del Dipartimento che possa contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

La Giunta di Dipartimento collabora con il Direttore per:

- a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
- b) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
- c) la gestione complessiva del Dipartimento.

Qualora alla Giunta siano attribuiti dal Consiglio poteri deliberanti, per l'approvazione delle delibere è richiesta la maggioranza dei $2/3$ *degli aventi diritto*.

Alle sedute della Giunta partecipa *senza diritto di voto* il Responsabile Gestionale con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 3 - Gli organi di supporto

3.1. Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è l'organo di *supporto* delle attività del Dipartimento in merito alla ricerca.

La Commissione Scientifica è composta dai membri eletti dal Consiglio *di Dipartimento* in rappresentanza di ogni *Gruppo* scientifico-disciplinare presente nel Dipartimento e dal Coordinatore del Corso di Dottorato. *La carica di membro della Commissione Scientifica è rinnovabile consecutivamente una sola volta.*

I Gruppi scientifico-disciplinari con più di 10 docenti avranno un numero di rappresentanti pari al numero dei loro docenti diviso 10 e approssimato all'intero più vicino.

La Commissione elegge al suo interno un Coordinatore.

Ai lavori della Commissione Scientifica *può assistere* il Direttore o un suo delegato.

La Commissione resta in carica gli stessi anni del Direttore.

La Commissione Scientifica svolge le seguenti funzioni:

- a) *elabora il Progetto Strategico del Dipartimento in collaborazione con il Direttore di Dipartimento;*
- b) *monitora annualmente l'attuazione del Progetto Strategico;*
- c) *elabora il riesame del Progetto Strategico alla fine del triennio;*
- d) Istruisce la programmazione e il coordinamento dell'attività di ricerca in ambiti specifici, anche facendo ricorso ad adeguate modalità organizzative che coinvolgano più Dipartimenti o soggetti esterni;
- e) *monitora la raccolta delle credenziali scientifiche;*
- f) *istruisce, anche in collaborazione con soggetti esterni, iniziative d'interesse scientifico.*

3.2. Commissione Didattica

La Commissione Didattica è l'organo di *supporto* delle attività del Dipartimento in merito alla didattica.

La Commissione Didattica è composta da un rappresentante per ciascuna Scuola che raccorda il Dipartimento, *da un membro del Dipartimento avente un incarico didattico per ciascun Consiglio di Corso di Studio cui partecipa il Dipartimento - sentiti i coordinatori di CCS afferenti al Dipartimento -*, dal Coordinatore del Corso di Dottorato dipartimentale e da un docente operante sull'offerta di formazione post-laurea.

In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'incarico didattico di cui al comma che precede, si procederà alla tempestiva sostituzione del componente con le modalità previste dal presente Regolamento.

La Commissione e il suo Coordinatore sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

La Commissione resta in carica gli stessi anni del Direttore.

La Commissione Didattica svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina l'attribuzione degli incarichi istituzionali di insegnamento secondo le esigenze dei quadri didattici;
- b) monitora i carichi didattici assunti dal *personale docente*;
- c) monitora l'afferenza al Dipartimento dei docenti esterni assegnatari di corso;
- d) istruisce le proposte per iniziative didattiche di master universitario, *corsi di perfezionamento* e di formazione *continua*;
- e) *monitora la qualità della didattica dei docenti del Dipartimento.*

3.3 Altre Commissioni consultive

Il Direttore può istituire altre Commissioni consultive al fine di supportare l'attività del Consiglio e della Giunta nell'istruttoria di specifici temi e affidare deleghe per compiti specifici a singoli docenti.

Art. 4 - Laboratori e altre strutture dipartimentali

Il Dipartimento è strutturato con un unico laboratorio suddiviso in unità hard, soft e off-lab, che supportano l'attività di didattica e di ricerca, la cui istituzione e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto del Sistema Laboratori ABCLab. Il medesimo Regolamento disciplina le singole Unità del Laboratorio.

Il Comitato Gestionale tecnico-scientifico è costituito dal Direttore del Dipartimento ovvero da un Responsabile Scientifico da questo delegato, dal Responsabile Gestionale ovvero dal suo delegato con funzione di Responsabile tecnico-amministrativo, e da una commissione composta da tre docenti nominati dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento.

Il Comitato ha durata triennale, rinnovabile alla scadenza.

Gli investimenti a supporto delle strutture sono decisi dal Comitato Gestionale relativamente a fondi provenienti dall'Ateneo e da co-finanziamenti dipartimentali.

Art. 5 - Gestione amministrativa del Dipartimento

L'ambito gestionale delle attività del Dipartimento e le responsabilità del Responsabile Gestionale e del Direttore del Dipartimento sono definiti dal Regolamento Generale (art. 25) e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle elezioni

6.1 Elezione delle Rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento

6.1.1 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Per l'espletamento delle votazioni per l'elezione dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 22 dello Statuto, riguardo al numero dei rappresentanti da eleggere, e all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo, ivi compreso quello con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito al solo personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e/o passivo si fa riferimento al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro - Comparto Università, ai Regolamenti interni di Ateneo e alla normativa vigente in materia di pubblico impiego che dispongono limitazioni all'attribuzione dell'elettorato attivo e/o passivo.

È comunque escluso dall'elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono disposte con Decreto del Direttore Generale.

6.1.2 Rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato

Per l'espletamento delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato attivati con sede amministrativa presso il Dipartimento in seno al Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che ricoprono anche lo status di Assegnista di ricerca devono optare, entro il termine di presentazione delle candidature, per la Componente per cui intendono candidarsi ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo.

L'elettorato attivo è attribuito ***agli Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca*** assegnati al Dipartimento alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito ***agli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca*** assegnati al Dipartimento alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo ***gli Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca*** sospesi dal relativo status anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono effettuate con provvedimento del Direttore pro-tempore del Dipartimento.

6.1.3 Rappresentanti degli Assegnisti di ricerca e delle figure di cui agli artt. 22, 22bis e 22ter della Legge 30 dicembre 2010, N. 240

Per l'espletamento delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze degli Assegnisti di Ricerca e dei titolari di incarichi di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo, all'art. 22, comma 4 dello Statuto del Politecnico di Milano e al Titolo V, art. 50, comma 4 del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22bis e 22ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Gli Assegnisti di ricerca e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che ricoprono entrambi gli status devono optare per la Componente per cui intendono presentare la candidatura ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo.

L'elettorato attivo è attribuito, congiuntamente, agli Assegnisti di ricerca e ai titolari di incarichi di ricerca in servizio alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito, congiuntamente, agli Assegnisti di ricerca e ai titolari di incarichi di ricerca in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo gli Assegnisti di ricerca e i titolari di incarichi di ricerca sospesi dal relativo status anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono effettuate con provvedimento del Direttore pro-tempore del Dipartimento.

Per l'espletamento delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze dei Contrattisti di ricerca e dei titolari di incarichi post-doc in seno al Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo e al Titolo V, art. 50, comma 2 del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22bis e 22ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

I Contrattisti di ricerca e i titolari di incarichi post-doc esercitano congiuntamente l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due propri rappresentanti al Consiglio di Dipartimento.

L'elettorato attivo è attribuito, congiuntamente, ai Contrattisti di ricerca e ai titolari di incarichi post-doc in servizio alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito, congiuntamente, ai Contrattisti di ricerca e ai titolari di incarichi post-doc in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo i Contrattisti di ricerca e i titolari di incarichi post-doc sospesi dal relativo status anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono effettuate con provvedimento del Direttore pro-tempore del Dipartimento.

6.2 Elezione del Direttore

Le elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 7).

6.3 Elezione della Giunta

Le elezioni della Giunta sono indette dal Direttore del Dipartimento.

I membri docenti della Giunta sono eletti dai docenti (professori di ruolo e ricercatori) del Dipartimento in collegio unico.

Ogni elettore potrà esprimere un voto tra i candidati.

I componenti del Personale Tecnico Amministrativo eleggono a collegio unico un loro rappresentante.

6.4 Elezione della Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è eletta dai docenti (professori di ruolo e ricercatori) del Dipartimento.

Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento.

L'elettorato passivo è costituito dai docenti di prima e seconda fascia e dai ricercatori del Dipartimento. All'atto della presentazione della candidatura dovrà essere esplicitato il **Gruppo scientifico-disciplinare** per il quale si concorre all'elezione; ogni avente diritto esprimerà un voto nell'ambito del proprio **Gruppo scientifico-disciplinare** di appartenenza; risultano eletti i candidati che, per ciascun **Gruppo scientifico-disciplinare**, ottengono il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti stabiliti per quel **Gruppo scientifico-disciplinare**.

6.5 Elezione della Commissione Didattica

La Commissione Didattica e il suo Coordinatore sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

Art. 7 - Gestione degli Organi collegiali

La gestione degli organi collegiali è disciplinata dal Titolo III (Artt. 15-21) del Regolamento Generale di Ateneo. *È possibile svolgere sedute di Giunta di Dipartimento, Consiglio di Dipartimento, Commissione Scientifica, Commissione Didattica in modalità telematica (o ibrida), secondo quanto disposto dal Regolamento Generale e dalle indicazioni tecniche di Ateneo.*

Art. 8 - Accesso al Dipartimento e Sicurezza

Per gli adempimenti in materia di sicurezza si rimanda al relativo Regolamento di Ateneo.

Gli orari di accesso alle aree di competenza del Dipartimento sono definiti con delibera del Consiglio di dipartimento.

Per i soli strutturati, è consentito l'accesso il sabato e la domenica con gli stessi orari previa autorizzazione del Responsabile Gestionale.

Deroghe sono concepite per eventi straordinari, e preventivamente autorizzate dal Responsabile Gestionale.

Art. 9 - Durata e revisione del regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento convocato in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è emanato con Decreto Rettorale previa approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al comma precedente.

Per la revisione del Regolamento, si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

Per quanto non definito e previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo ivi previsti, nonché le norme generali con esso compatibili.

LA RETTRICE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.